



Il rito semplificato di cognizione

(dott.ssa Laura Di Lauro)

Metodologia

- Analisi del nuovo rito semplificato di cognizione, introdotto con il D.Lgs. 149/2022, collocato nel Capo III quater del Titolo I del Libro II, dedicato al “processo di cognizione», applicabile alle controversie introdotte successivamente al 28.2.2023;
- Le modifiche apportate con il c.d. decreto Correttivo (d.lgs. n. 164/2024);
- Differenze rispetto al rito sommario di cognizione, disciplinato tra i procedimenti (speciali) sommari, al Capo III-bis del Titolo I del Libro IV c.p.c.

Finalità perseguite dal legislatore

- evitare che le controversie semplici o di modico valore seguano iter processuali inutilmente lunghi e dispendiosi, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo;
- consentire un'efficiente allocazione delle risorse della giustizia, adottando riti diversificati in ragione della complessità della controversia;

Per questo motivo, nel corso del tempo al rito ordinario si è affiancato un rito sommario, la cui funzione era quella di assicurare la più celere definizione della controversia.

Esempi:

- 1) L'art. 15 c.p.c. del 1865 prevedeva il rito sommario a udienza fissa, che trovò grande applicazione nella prassi giudiziaria, in ragione della sua maggiore snellezza e semplicità, tanto da determinare l'abbandono del rito formale.
- 2) Codice di Commercio del 1882: il procedimento sommario costituiva la regola per le controversie commerciali, costituendo il rito formale l'eccezione, in quanto applicabile solo su accordo delle parti o per ordine del Giudice.

Natura del procedimento semplificato di cognizione

Trattasi di un rito a cognizione piena (non sommaria), alternativo a quello ordinario, che ha sostituito il rito sommario, disciplinato agli articoli 702 bis e ss. c.p.c., ponendo rimedio all'infelice collocazione delle norme sul rito sommario di cognizione nel titolo I del Libro Quarto, ossia tra i procedimenti speciali sommari (rectius: a cognizione sommaria).

Cass. S.U. 28975/2022: Nel suo inquadramento normativo, il procedimento sommario di cognizione deve essere inteso, secondo l'insegnamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, riferendo la sommarietà al rito, non alla cognizione, che è invece piena, così come quella degli altri due riti, cui viene affiancato il rito ordinario di cognizione e il rito lavoro. Secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, *<<Ben si comprende allora come la sommarietà si riferisca alla strutturale semplicità dell'oggetto del processo e alla natura "non complessa" della sua istruttoria, che si risolvono in una trattazione della causa "semplificata">>*

Principali caratteristiche del rito sommario:

- 1) Ambito di applicazione: era necessario che la controversia fosse di competenza del Tribunale in composizione monocratica (art. 702 bis c.p.c.)
- 2) Il rito sommario non si applicava alle controversie dinanzi al giudice di pace;
- 3) Se la controversia non rientrava tra quelle indicate all'art. 702 bis c.p.c., il Giudice dichiarava la domanda inammissibile (art. 702 ter c. 2);
- 4) Se la domanda riconvenzionale richiedeva un'istruzione non sommaria, il Giudice (art. 702 ter c. 4 c.p.c.) ne dispone la separazione;
- 5) Con riferimento all'attività istruttoria, il Giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non necessaria al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto (art. 702 ter c. 5 c.p.c.)

Art. 281 decies c.p.c.

L'art. 281 *decies* c.p.c. oggi si compone di tre commi, essendo stato il terzo comma aggiunto con d.lgs. 164/2024.

1. Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
2. Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può ~~(sempre)~~ essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato, anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma;
3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645 c.p.c.

Le singole ipotesi:

Il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato:

- a) Quando i fatti di causa non sono controversi: è chiaro che i fatti non contestati non necessitano di prova (art. 115 c.p.c.), tuttavia la non contestazione è un *posterius, non un prius*. In altri termini, soltanto dopo la costituzione del convenuto è possibile stabilire se un fatto è contestato o meno;
- b) la domanda è fondata su prova documentale e dunque non è necessaria l'assunzione di prove costituende;
- c) la domanda (non la lite) è di pronta soluzione: sono senz'altro di pronta soluzione le domande fondate su prove documentali o la domanda presuppone la risoluzione di una questione di diritto;
- d) la domanda richiede un'istruzione non complessa: nella legge delega si faceva riferimento all'attività istruttoria costituenda non complessa mentre nel d. lgs. la parola "costituenda" è venuta meno, in quanto l'istruttoria può essere complessa anche se documentale, quando ad esempio sono depositati centinaia di documenti. Sarebbe dunque irragionevole limitare la valutazione della complessità dell'istruttoria alle sole prove costituende. La complessità dell'istruttoria va inoltre valutata alla luce delle difese svolte tanto dall'attore quanto dal convenuto.

Cosa si intende per istruttoria non complessa

Sembra fuor di dubbio che l'istruttoria non si debba ritenere *ex se* complessa anche quando debbano essere assunte prove costituenti, come la testimonianza o quando ai fini della decisione sia necessario espletare una C.T.U.

La giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che non è tanto la singola assunzione di un mezzo a venire in rilievo quanto l'insieme di tutte le attività istruttorie che dovessero rendersi necessarie.

Ciò è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al rito sommario.

Cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 6563 del 14/03/2017: “La verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione”.

Può parlarsi di invito...

Le condizioni della prova scritta, di pronta soluzione e dell'attività istruttoria non complessa sono riferite alla domanda e non alla lite o alla controversia e costituiscono indici sintomatici della minore complessità della lite sotto il profilo dell'istruzione probatoria, in presenza dei quali l'attore è caldamente invitato a optare per il rito semplificato. Di invito è il caso di parlare più che di obbligo considerando anche che, in caso contrario, l'attore non incorre in alcuna sanzione, non essendo più prevista la pronuncia di inammissibilità della domanda.

Introduzione del giudizio: l'attore (art. 281 undecies c.p.c.)

La domanda si propone con ricorso, i cui requisiti di forma e contenuto ricalcano quelli della citazione, eccezion fatta per l'indicazione della data di udienza.

Il D.Lgs. 31.10.2024, n. 164 (cd. correttivo Cartabia) ha eliminato il sintetico richiamo all'avvertimento di cui al n. 7 del comma terzo dell'art. 163 in favore dell'elencazione degli avvisi che il ricorrente deve indirizzare al convenuto, ossia quello sulle decadenze derivanti dalla tardiva costituzione, sulla necessità della difesa tecnica e sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Costituzione del convenuto (art. 281 undecies c. 3 e 4 c.p.c.)

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. **A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.**

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.

Termine di costituzione del convenuto (art. 281 undecies commi 2 e 5 c.p.c.)

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire **non oltre dieci giorni prima dell'udienza**. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto **almeno trenta giorni (liberi) prima** della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto che intenda proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ivi compresa l'incompetenza o l'eccezione di compresso, e chiamare in causa un terzo, deve costituirsi tempestivamente.

Cass. 15300/2019: L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificare il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c.

Chiamata in causa del terzo

L'art. 281 duodecies consente al convenuto di chiamare in causa un terzo senza limitazione, diversamente dall'art. 702 ter ultimo comma c.p.c., il quale prevedeva che “se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia” deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiede al giudice lo spostamento dell'udienza.

Cass. 2331/2022: Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per Cassazione.

E la chiamata in causa per ordine del Giudice (art. 107 c.p.c.)?

Tale ipotesi non è disciplinata agli artt. 281 decies e ss.

Cass. Sentenza n. 24686 del 16/08/2023: Nelle cause trattate col rito sommario di cognizione, in base all'espressa previsione normativa contenuta nel capo III del d.lgs. n. 150 del 2011 (in cui rientra la disciplina delle controversie in materia di discriminazione), deve ritenersi sempre consentita la chiamata in causa per ordine del giudice, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., benché non espressamente prevista dall'art. 702-bis, comma 5, c.p.c.

Le successive preclusioni (art. 281 duodecies c.p.c.)

Entro la prima udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (comma 2) → se il Giudice autorizza, fissa la data della nuova udienza e assegna il termine perentorio per la citazione del terzo, il quale si costituisce secondo quanto previsto al comma 3.

Alla prima udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti (comma 3).

Con il correttivo è stata modificato il comma 3 con l'espressa previsione della possibilità per l'attore di proporre la **reconventio reconventionis**.

Verifiche del Giudice alla prima udienza

- verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, nel caso in cui il convenuto non si costituisca;
- i provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 164 c.p.c., in caso di nullità della citazione, a seconda che essa sia nulla per vizio della vocatio in ius o dell'edictio actionis;
- Verifica delle questioni rilevabili d'ufficio (es. giurisdizione e competenza rilevabile d'ufficio);
- disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso (ad es. nei giudizi di divisione);
- la verifica relativa alla sussistenza della condizione di procedibilità;
- i provvedimenti ex art. 182 c.p.c. in caso di difetto di rappresentanza o autorizzazione (es. il tutore di un minore ha promosso un giudizio di risarcimento del danno senza l'autorizzazione del G.T., previsto dall'art. 374 c.c.);
- verifica se sussistono i presupposti per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario.

Mutamento del rito da semplificato al rito ordinario e viceversa

- 1) Nel primo caso, Il giudice fissa l'udienza ex articolo 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.;
- 2) In caso di mutamento del rito da ordinario a semplificato, con il correttivo è stato abrogato l'art. 183 bis c.p.c., che regolava il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione all'udienza di trattazione ed è stato modificato l'art. 171 bis c.p.c., secondo il quale se il giudice ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies, dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e fissa l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., con la fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti analogamente a quanto previsto per il passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro o locatizio (ex art. 426 e 427 bis c.p.c.).

Critica: il contenuto del ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c. non differisce da quello dell'atto di citazione.

Problema

Disposto il mutamento del rito da ordinario in semplificato di cognizione, alla prima udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., il Giudice, re melius perpensa, può tornare sui suoi passi e disporre il mutamento del rito in ordinario di cognizione?

Risposta: no, tale possibilità è esclusa dall'art. 177 c.p.c., il quale non consente la revocabilità delle ordinanze dichiarate non impugnabili dalla legge (art. 177 c. 3 n. 2 c.p.c.).

Le istanze istruttorie

Sia nel ricorso introduttivo che nella comparsa di costituzione e risposta le parti devono indicare i mezzi di prova e i documenti offerti in comunicazione.

Le parti devono **tendenzialmente** operare una **piena discovery** fin dagli atti introduttivi del giudizio (analogamente a quanto avviene nel rito lavoro), in ossequio al criterio della legge delega per cui il procedimento semplificato va disciplinato «*mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti*» (art. 1, comma 5, l. 206/2021);

Problema

E' possibile, alla prima udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., per le parti articolare nuovi mezzi di prova?

Con riferimento al rito sommario, cfr. Cass. 19226/2024: In tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.

Problema

Le preclusioni maturate nel corso del procedimento semplificato si applicano al giudizio ordinario che si instaura a seguito della conversione del rito?

Risposta: No, in quanto l'art. 281-duodecies c.p.c. non prevede disposizioni in merito. Infatti, quando il legislatore ha voluto prevedere specifiche eccezioni alla regola generale, come nel caso dell'art. 4, co. 5, d.lgs. n. 150/11, lo ha fatto in modo esplicito. In seguito alla conversione del rito, il giudice deve fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., entro la quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative. Pertanto, le facoltà assertive ed istruttorie relative alle memorie non sono precluse (Cass. n. 13879/20, che ha affermato questo principio in relazione al rito sommario di cognizione).

Le memorie ex art. 281 duodecies c. 4 c.p.c.

Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

La norma è stata modificata con il correttivo (d.lgs. 164/2024), con l'eliminazione del "giustificato motivo", quale presupposto per la concessione dei termini di cui al c. 4.

Possibile criticità:

Con il primo termine perentorio, ciascuna parte è tenuta ad articolare la prova diretta quando non è ancora definito il thema decidendum, poiché entro lo stesso termine le parti possono anche “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni” già formulate.

In proposito, si richiama la recente evoluzione giurisprudenziale sulla differenza **tra emendatio e mutatio libelli**, secondo cui la modifica della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata, sostituendosi a quella originaria, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (orientamento ormai consolidato, a partire da Cass. S.U. n. 12310/15).

Nel regime ora delineato dal co. 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c., ciascuna parte si troverebbe ad articolare la prova diretta senza sapere se la controparte stia contestualmente procedendo alla modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate, con evidente rischio di vulnus del diritto di difesa (diritto la cui tutela è stata anche rafforzata, proprio con il d.lgs. n. 149/2022, con la modifica dell'art. 101 c.p.c., al cui co. 2 è stato inserito un nuovo periodo che ribadisce il dovere del giudice di assicurare il rispetto del contraddittorio e di adottare, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, i provvedimenti opportuni).

Fase istruttoria e decisoria

Art. 281 duodecies ultimo comma: Il Giudice, se non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova rilevanti e procede all'assunzione.

Art. 281 terdecies c.p.c.:

- il comma 1 primo periodo rinvia al modello decisionale dell'art. 281 sexies c.p.c., diversamente dal rito sommario, che si concludeva con ordinanza;
- il comma 2 è stato modificato dal d.lgs. 164/2024, il quale ha previsto che la discussione orale si svolga dinanzi al Giudice istruttore, il quale, all'esito, si riserva di riferire al Collegio. E', infine, consentito alla parte chiedere la discussione orale dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine non superiore a 30 giorni per la precisazione delle conclusioni e di ulteriori 15 giorni per note conclusionali.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

Questioni problematiche:

- 1) Cosa accade se, nonostante l'entrata in vigore degli artt. 281 decies c.p.c., il ricorrente deposita un ricorso ex art. 702 bis c.p.c.?

Tribunale di Teramo, con ordinanza del 14 marzo 2024, ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato di cognizione, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogato rito e il nuovo procedimento semplificato di cognizione è riscontrabile continuità normativa.

È noto che l'ordinamento tende a preservare la validità e l'efficacia degli atti, sulla scorta del rilievo per cui utile per inutile non vitiatur: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia in generale cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (**Cass. cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12567 del 12/05/2021**).

2) Applicabilità del rito semplificato di cognizione alle controversie in materia di lavoro e previdenza

Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18990 del 05/07/2023: Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., non è adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c. ed all'art. 163 c.p.c., indice della volontà del legislatore di limitare l'applicabilità del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non è consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiosità dell'istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro.

Preferibile la tesi negativa:

1. L'art. 281 decies c.p.c. non fa riferimento alle cause di lavoro e previdenza;
2. L'art. 281 duodecies c.p.c., prevede, in caso di mutamento del rito, la fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., dalla quale decorrono i termini ex art. 171 ter c.p.c.;
3. Il rito del lavoro prevede un rigido sistema di preclusioni;
4. Art. 40 c. 3 c.p.c.: “Nei casi previsti negli articoli 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (causa relativa a questione pregiudiziale), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (domande riconvenzionali), le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise con il rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442. In caso di connessione ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione”.

Conseguenze

- 1) se la causa rientra tra quelle previste all'art. 409 e 442 c.p.c., in relazione alle quali sussiste la competenza del Giudice del lavoro, non sussiste una questione di competenza ma di mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario;
- 2) Se la competenza è comunque del Giudice civile (ad es. rito locatizio), la soluzione preferibile è disporre il mutamento del rito.

cfr. **Tribunale Roma, Sez. VI, Ordinanza, 07/11/2023, n. 16694**: La regola procedurale da seguire in ipotesi di introduzione di ricorso in materia locatizia con rito semplificato ex art. 281 decies e ss. cpc sia quella di provvedere, da parte del giudice (anche d'ufficio), al mutamento del rito semplificato ex art. 281 decies e ss. cpc in rito speciale del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis).

3) Cosa accade in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'“editio actionis” che alla “vocatio in ius”?

Cass. 5517/2017 (il Giudice aveva dichiarato la domanda improcedibile per l'inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto): Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'“editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. con l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione.

Trib. Salerno sez. I, 17 gennaio 2024, pronunciatosi sulla mancanza degli avvisi al convenuto, ha applicabile la disciplina di cui all'art. 164 c.p.c. relativa alla nullità della citazione.

4) Nel caso in cui il Giudice disponga il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato di cognizione, con la conseguente fissazione del termine per l'integrazione degli atti introduttivi, è possibile, se richiesto, concedere alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.?

Tribunale di Verona, con provvedimento del 3 dicembre 2024, ha recentemente affermato i seguenti due principi:

- a) Le memorie integrative degli atti introduttivi, previste dal co. 4 dell'art. 171-bis c.p.c., possono contenere, per l'attore, la formulazione di difese riconvenzionali conseguenti a quelle del convenuto e, per entrambe le parti, la precisazione del thema decidendum, la formulazione di nuove istanze istruttorie e l'allegazione di nuovi documenti.
- b) Nel caso di procedimento semplificato derivante dalla conversione del rito ordinario disposto in sede di verifiche preliminari, dopo la scadenza dei termini perentori assegnati ai sensi dell'art. 171-bis, co. 4, c.p.c., deve ritenersi preclusa alle parti la possibilità di ulteriori difese integrative e, a maggior ragione, l'assegnazione del doppio termine previsto dall'art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c., dovendosi altrimenti ritenere violata la perentorietà dei predetti termini e pregiudicata l'esigenza di maggiore speditezza che caratterizza il procedimento semplificato rispetto al rito ordinario (meno convincente).

Una possibile soluzione...

Cass. 17685/2022 (riferita al rito ordinario ante riforma Cartabia)

In sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. 4767/2016; Cass. 8287/2017; Cass. 7474/2017).

5) E' possibile sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte? E l'udienza di discussione?

- 1) Sì, atteso che non vi è alcun contrasto con l'art. 127 ter.p.c. lì dove esclude la possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte quanto la presenza personale delle parti sia prescritta dalla legge o disposta dal Giudice (art. 127 ter c. 1 ultimo periodo c.p.c.);
- 2) Cass. Ordinanza interlocutoria n. 11898 del 03/05/2024: la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, ritenuta di massima di particolare importanza (anche per la sua potenziale incidenza su altri procedimenti, come le controversie in materia locatizia e quelle in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nonché sulla disciplina dettata dall'art. 281-sexies c.p.c.): se sia compatibile con le norme che disciplinano il rito del lavoro la particolare forma di trattazione dell'udienza introdotta con la cd. "Riforma Cartabia" e, precisamente, con l'inserimento nell'ambito delle disposizioni generali del codice di procedura civile dell'art. 127-ter, il quale prevede che l'udienza, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Una considerazione:

il Correttivo Cartabia (d.lgs. 164/2024) ha modificato l'art. 128 c.p.c., relativo all'udienza pubblica, con l'introduzione di un secondo periodo al primo comma, consentendo espressamente al Giudice di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo che anche una sola parte si opponga.

BUON LAVORO A TUTTI